

ARTICOLO 12

Diritto alla sicurezza sociale

§. 1

L'Italia, come evidenziato nei precedenti rapporti sul presente articolo, ha mostrato un costante impegno nel mantenimento degli standard di sicurezza sociale. Pur non essendo intervenute, nel periodo d'interesse per il presente rapporto, modifiche nell'assetto legislativo, si illustrano alcuni dei provvedimenti adottati in materia di protezione sociale.

PRESTAZIONI DI MATERNITÀ'

Come indicato nel precedente rapporto, le prestazioni previdenziali di **maternità** sono regolamentate dal **Decreto Legislativo 26.3.2001, n. 151**, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

Si ricorda che la prestazione economica è pagata dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS (per le lavoratrici dipendenti è anticipata dal datore di lavoro) ed è pari all'80% della retribuzione media giornaliera o del reddito in caso di lavoro autonomo. I contratti collettivi nazionali di lavoro, in genere, garantiscono l'intera retribuzione, impegnando il datore di lavoro a pagare la differenza. L'indennità viene corrisposta alle lavoratrici per il periodo di congedo per maternità o anche per interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 04.04.2011 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 16, lett. c, D.Lgs. 151/2001, *"nella parte in cui non consente, nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare"*.

In applicazione della predetta pronuncia giurisprudenziale, pertanto, nel caso in esame, la lavoratrice madre ha la possibilità di fruire del congedo di maternità spettante dopo il parto (*ex art. 16, lett. c e d, D.Lgs. 151/2001*) dalla data di ingresso del neonato nella casa familiare (coincidente con la data delle dimissioni del neonato stesso), offrendo al contempo al datore di lavoro la propria prestazione lavorativa, dietro presentazione delle certificazioni mediche attestanti la compatibilità delle proprie condizioni di salute con la ripresa del lavoro.

Il lavoratore padre, sempre nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, in caso di decesso o grave infermità della madre, abbandono del neonato da parte della madre o affidamento esclusivo del neonato al padre, ha la possibilità di differire l'inizio del **congedo di paternità** alla data di ingresso del neonato nella casa familiare.

La Legge finanziaria per il 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha elevato a cinque mesi il congedo di maternità/paternità per i genitori adottivi. Tale diritto è riconosciuto anche che se il minore, all'atto dell'adozione, abbia superato i sei anni di età e spetta per l'intero periodo, anche nell'ipotesi in cui durante il congedo lo stesso raggiunga la maggiore età.

L'art. 2 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (attuazione dell'art. 23 delle legge 183/2010) interviene sull'art. 16 del d.lgs. 151/2001 (T.U. della maternità/paternità) aggiungendo il comma 1-bis che prevede, in caso di **interruzione spontanea o terapeutica di gravidanza** successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la facoltà per le lavoratrici di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro e subordinatamente alla presentazione di certificazione medica attestante l'assenza di condizioni pregiudizievoli ostative alla ripresa del lavoro. L'art. 8 del citato decreto legislativo n. 119/2011 modifica il comma 1 dell'art. 45 del T.U. disponendo che i riposi giornalieri per allattamento, in caso di adozione o affidamento, sono fruibili "entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia" anziché "entro un anno di vita del bambino".

Riguardo al **congedo parentale**, l'articolo 1, comma 788 della Legge 296/06 (*Legge finanziaria per il 2007*) dispone che, a partire dal 1° gennaio 2007, anche le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata (lavoratrici a progetto e collaboratrici coordinate e continuative) che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ne possano usufruire per un periodo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino. L'indennità per il congedo parentale, pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera percepita nel mese immediatamente precedente l'inizio del congedo, spetta per un periodo massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi entro il terzo anno di età del bambino (in caso di adozione o affidamento, entro tre anni dall'ingresso in famiglia). In caso di superamento dei sei mesi e dal compimento del terzo anno fino agli otto anni di età del bambino, l'indennità spetta a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l'importo del trattamento minimo pensionistico in vigore a quella data (nel 2008 il valore provvisorio di tale limite era pari a € 14.401,4; nel 2009 era pari a € 14.891,5; nel 2010 era pari a €14.981,52; nel 2011 era pari a € 15.191,47).

Inoltre, sono previste forme di tutela anche per le madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno).

L'assegno dello Stato, è previsto per la madre che:

1. abbia un rapporto di lavoro in essere e una qualsiasi forma di tutela per la maternità e abbia **almeno 3 mesi** di contribuzione nel periodo compreso tra i **18 e i 9 mesi precedenti** la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento);
2. si sia dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza ed abbia almeno **3 mesi** di contribuzione nel periodo compreso tra i **18 e i 9 mesi precedenti** la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento);
3. precedentemente abbia avuto diritto ad una prestazione dell'INPS (ad esempio per malattia o disoccupazione) per aver lavorato almeno tre mesi; purché non sia trascorso un determinato periodo di tempo, diverso a seconda dei casi (mai superiore ai nove mesi).

L'**assegno dei Comuni** è concesso alle madri il cui reddito familiare non supera il tetto previsto dall'ISE. La domanda deve essere presentata al comune di residenza. Entrambe le prestazioni, non cumulabili fra loro, vanno richieste entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento preadottivo.

Nel periodo di riferimento è stato realizzato in Italia un sistema di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia dei lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato. Sono intervenute al riguardo diverse norme (art. 55 septies del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del decreto lgs. n. 150/2009, art. 25 della Legge n. 183/2010, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 marzo 2008 e il decreto interministeriale del 26 febbraio 2010) che hanno stabilito l'obbligatorietà dell'invio telematico all'Inps delle suddette certificazioni da parte dei medici curanti nei casi di assenza per malattia dei lavoratori.

L'Istituto provvede poi a rendere tali certificazioni disponibili ai datori di lavoro pubblici e privati per gli adempimenti di propria competenza.

Con il Decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 si è dato, inoltre, il via ad un processo di estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall'INPS ai cittadini mediante presentazione telematica delle domande di prestazione e di servizi forniti dall'Istituto. Nell'ambito della prestazione dell'indennità di malattia ad esempio è attualmente possibile per le aziende richiedere un accertamento medico legale sullo stato di incapacità lavorativa dei propri dipendenti utilizzando il sistema on line.

INDENNITA' DI MALATTIA

- I. Per quanto concerne il biennio 2010-2012, il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (c.d. decreto Monti), convertito nella legge n. 241 del 23 dicembre 2011 (dall'art. 24, comma 26), stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è estesa ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, la tutela previdenziale per la malattia già prevista, per i lavoratori parasubordinati e categorie assimilate, ai sensi dell'art. 1, c. 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007).
- II. Nel regime pensionistico italiano esistono disposizioni legislative che prevedono un sistema di protezione obbligatoria contro la malattia.
- III. La legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1 punto 148, ha soppresso la disposizione che prevedeva la concessione di prestazioni supplementari di malattia ai lavoratori dipendenti delle società di trasporto pubblico rispetto a quelle concesse ai lavoratori del settore industriale. Pertanto, dal 1 ° gennaio 2005, le prestazioni di malattia sono pagate secondo le modalità e i limiti previsti per i lavoratori dell'industria, mentre le prestazioni supplementari sono considerate obblighi contrattuali a carico dei datori di lavoro.

- IV. L'art.1, comma 773, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007), ha esteso agli apprendisti, a decorrere dall' 1 gennaio 2007, la tutela previdenziale relativa alla malattia prevista per i lavoratori dipendenti. Il comma in questione, infatti, detta la nuova disciplina contributiva del contratto di apprendistato e prevede anche che, a decorrere da tale data, ai lavoratori assunti con questo tipo di rapporto ai sensi del capo I del titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati.
- Ai fini dell'attuazione della predetta disposizione legislativa, trattasi sostanzialmente di un'estensione sic et simpliciter della disciplina generale ad un ambito lavorativo precedentemente sprovvisto di tutela previdenziale obbligatoria dell'evento malattia.
- V. L'art. 1 comma 788 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007), ha introdotto a favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate, a decorrere dal 1° gennaio 2007, una speciale indennità giornaliera di malattia. A tale riguardo il comma in questione testualmente recita: a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosì di durata inferiore a quattro giorni.
- VI. Il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (c.d. decreto Monti), convertito nella legge n. 241 del 23 dicembre 2011 (dall'art. 24, comma 26), stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è estesa ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, la tutela previdenziale per la malattia già prevista, per i lavoratori parasubordinati e categorie assimilate, ai sensi dell'art. 1, c. 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007).

1. Campo di applicazione

Tutti gli operai del settore privato, gli impiegati del settore terziario, i lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata hanno diritto alle prestazioni economiche di malattia. I disoccupati e i sospesi hanno ugualmente diritto, ma solo se la malattia si verifica entro i 60 giorni successivi alla cessazione o alla sospensione del rapporto di lavoro.

LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

DISOCCUPAZIONE ORDINARIA, DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI, CIGO E CIGS

Si segnala che nel periodo d'interesse per il presente rapporto non sono intervenute variazioni riguardo gli istituti preposti al sostegno del reddito (indennità ordinaria di disoccupazione, disoccupazione con requisiti ridotti, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria). Si indicano, pertanto, gli importi aggiornati, relativi al 2011, delle suddette prestazioni.

Trattamenti di integrazione salariale

1° Massimale (retribuzioni mensili fino a € 1.961,80)

Indennità mensile linda € 906,80

Indennità mensile netta € 853,84

2° Massimale (retribuzioni mensili superiori a € 1.961,80)

Indennità mensile linda € 1.089,16

Indennità mensile netta € 1.026,24

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)

1° Massimale (retribuzioni mensili fino a € 1.961,80)

Indennità mensile linda € 1.088,16

Indennità mensile netta € 1.024,61

2° Massimale (retribuzioni mensili superiori a € 1.961,80)

Indennità mensile linda € 1.307,87

Indennità mensile netta € 1.231,49

Indennità di mobilità, cassa integrazione e indennità di disoccupazione ordinaria (non agricola)

1° Massimale (retribuzioni mensili fino a € 1.961,80)

Indennità mensile linda € 906,80

Indennità mensile netta € 853,84

2° Massimale (retribuzioni mensili superiori a € 1.961,80)

Indennità mensile linda € 1.089,16

Indennità mensile netta € 1.026,24

Indennità di disoccupazione ordinaria (non agricola) con requisiti ridotti e disoccupazione agricola con requisiti normali e ridotti

1° Massimale (retribuzioni mensili fino a € 1.961,80)

Indennità mensile € 892,96¹

2° Massimale (retribuzioni mensili superiori a € 1.961,80)

Indennità mensile € 1.073,25

Nel 2010 si è registrato un aumento del 31,7% delle ore totali di cassa integrazione autorizzate rispetto all'anno precedente: 913,6 milioni nel 2009 contro 1.197,8 milioni nel 2010.

Nel primo semestre 2011 invece si è registrato un decremento pari al 19,6% rispetto al primo semestre del 2010: 631,5 milioni nel primo semestre 2010 contro i 507,7 milioni nell'analogo semestre 2011.

Rispetto all'anno 2009, le ore di *Cassa integrazione straordinaria* (CIGS) autorizzate nel 2010 sono aumentate del 125,3% passando da 215,6 a 485,8 milioni. Nel primo semestre del 2011, si è evidenziato, invece, un decremento delle ore CIGS rispetto allo stesso semestre del 2010: 223 milioni nel primo semestre 2011 contro i 246 milioni del primo semestre 2010 (9,3%). Nel 2010, il 42,4% delle ore autorizzate era localizzato nelle regioni del Nord Ovest, il 23,5% in quelle del Nord Est, il 17,3% nelle regioni del Sud, il 14,7% in quelle del Centro ed infine il 2,1% nelle Isole.

Nel 2010, il 34,8% dei beneficiari di indennità di *Integrazione salariale ordinaria* lavoravano nelle regioni del Nord Ovest, il 27,0% in quelle dl Nord Est, il 17,7% in quelle del Sud, il 15,6% in quelle del Centro e infine il 4,8% nelle Isole.

Nel 2010 il 36,4% dei beneficiari di indennità di *Integrazione salariale straordinaria* (CIGS e CIGD) lavoravano nelle regioni del Nord Ovest, il 27,5% in quelle dl Nord Est, il 17,8% in quelle del Centro il 15,1% in quelle del Sud e infine il 3,2% nelle Isole.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Si evidenziano le principali innovazioni normative intercorse in materia, nell'arco temporale dal 2008 al 2011.

Come precedentemente indicato, l'assegno per il nucleo familiare, istituito con la Legge n. 153 del 1988, è una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti, dei pensionati da lavoro dipendente ed i titolari di prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente.

La prestazione spetta ai lavoratori italiani e comunitari che prestano attività lavorativa in Italia, per i familiari sopra indicati, ovunque essi si trovino, e ai lavoratori extracomunitari residenti in Italia, assoggettati ai regimi previdenziali di almeno due Stati Membri, per i quali si applicano le stesse regole dei cittadini comunitari, ciò in virtù del **Regolamento UE n. 1231/2010** che estende il Regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n.

¹ Nel caso dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e di quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all'attività svolta nel corso del 2010, si applicano gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella Circolare INPS n. 18 del 5/2/2010

987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità.

Per i lavoratori extracomunitari cittadini di Stati non convenzionati, l'assegno per il nucleo familiare spetta solo se i familiari risiedono in Italia, mentre per i lavoratori extracomunitari cittadini di Stato convenzionato la prestazione spetta sia per i familiari residenti in Italia sia per quelli residenti nello Stato convenzionato. Ai cittadini stranieri rifugiati politici è riconosciuto il diritto all'assegno per i familiari residenti all'estero, anche in mancanza di una Convenzione internazionale con il Paese di provenienza. Tale **tutela è stata estesa a decorrere dal 19 gennaio 2008, sulla base dell'art. 27 del D.lgs. 251/2007**, ai cittadini stranieri non comunitari ovvero apolidi, ai quali sia stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria.

L'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, istituito dall'art. 65 della Legge n. 448/1998 e successive modifiche, è una prestazione di natura assistenziale concessa dai Comuni a prescindere dallo svolgimento di qualunque attività lavorativa o dal godimento di qualunque prestazione previdenziale e viene erogata a cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato, per un nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre figli minori di anni 18, compresi i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. I figli minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica del richiedente e non devono essere in affidamento presso terzi. E' inoltre richiesta una situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare tale da non superare il valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) rivalutato annualmente. Di recente tale beneficio è stato esteso ai titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria (**Circolare Inps n.9/2010**).

Si evidenzia, peraltro, che per l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, l'INPS è competente soltanto al pagamento sulla base di un mandato trasmesso dai Comuni, ai quali spetta la potestà concessoria.

Il numero di beneficiari dell'assegno per il nucleo familiare è passato da 2,8 milioni a poco più di 2,9 milioni di lavoratori nel periodo 2007-2010.

A livello territoriale e con riferimento al 1° semestre 2011, risulta che nel Nord Ovest si concentra il 27,1% dei beneficiari, nel Sud ne beneficia il 23,6% e nel Nord Ovest l'incidenza dei beneficiari si attesta al 20,3%. Le regioni con il più alto numero di beneficiari sono la Lombardia (17,6% nel 2011) la Campania (10,4%) il Veneto (9,2%) e il Lazio (8,9%).

Riguardo all'entità della prestazione, emerge che nel complesso l'importo medio dell'assegno ammontava a circa 123 euro (con riferimento all'ultimo mese di prestazione percepita nel 2011-primo semestre). Tale importo medio è più basso nelle regioni del Nord Ovest (112 euro) e più elevato nelle regioni del Sud (142 euro) e varia, così come previsto dalla normativa, in relazione al numero di componenti, alla presenza di inabili nel nucleo familiare e al livello di reddito del nucleo stesso.

LE PENSIONI

Nel 2009 le pensioni erogate sono state 23,8 milioni, con una spesa complessiva di circa 235,5 miliardi di euro. L'incidenza rispetto al Pil è pari al 16,7%.

Tavola 1 – Pensioni e relativo importo annuo per comparto, ente erogatore e tipo – Anno 2009

COMPARTI ED ENTI EROGATORI TIPI DI PENSIONE	Pensioni			Importo annuo			Medio (euro)
	Numero	In % del totale	In % del comparto	Complessivo (migliaia di euro)	In % del totale	In % del comparto	
PER COMPARTO ED ENTE EROGATORE							
Comparto privato	16.763.981	85,9	100,0	175.624.422	75,4	100,0	10.476
Inps	15.177.692	77,8	90,5	161.654.297	69,4	92,0	10.651
Inail	890.993	4,6	5,3	4.374.029	1,9	2,5	4.909
Ipsema	4.060	24.135	5.945
Altri enti	691.236	3,5	4,1	9.571.961	4,1	5,5	13.848
Comparto pubblico	2.743.694	14,1	100,0	57.392.023	24,6	100,0	20.918
Inpdap	2.674.141	13,7	97,5	56.141.972	24,1	97,8	20.994
Inail Conto Stato	12.448	0,1	0,5	77.456	..	0,1	6.222
Altri enti	57.105	0,3	2,1	1.172.595	0,5	2,0	20.534
Totale comparti	19.507.675	100,0	-	233.016.445	100,0	-	11.945
Pensioni assistenziali	4.328.137	100,0	-	20.463.588	100,0	-	4.728
Inps	4.005.249	92,5	-	18.948.850	92,6	-	4.731
Altri enti	322.888	7,5	-	1.514.738	7,4	-	4.691
TOTALE	23.835.812	-	-	253.480.033	-	-	10.634
PER COMPARTO E TIPO							
Comparto privato	16.763.981	85,9	100,0	175.624.422	75,4	100,0	10.476
Pensioni Ivs	15.868.928	81,3	94,7	171.226.257	73,5	97,5	10.790
Inps	15.177.692	77,8	90,5	161.654.297	69,4	92,0	10.651
Altri enti	691.236	3,5	4,1	9.571.961	4,1	5,5	13.848
Pensioni indennitarie	895.053	4,6	5,3	4.398.165	1,9	2,5	4.914
Inail	890.993	4,6	5,3	4.374.029	1,9	2,5	4.909
Ipsema	4.060	24.135	5.945
Comparto pubblico	2.743.694	14,1	100,0	57.392.023	24,6	100,0	20.918
Pensioni Ivs	2.731.246	14,0	99,5	57.314.568	24,6	99,9	20.985
Inpdap	2.674.141	13,7	97,5	56.141.972	24,1	97,8	20.994
Altri enti	57.105	0,3	2,1	1.172.595	0,5	2,0	20.534
Pensioni indennitarie	12.448	0,1	0,5	77.456	..	0,1	6.222
Inail Conto Stato	12.448	0,1	0,5	77.456	..	0,1	6.222
Totale comparti	19.507.675	100,0	-	233.016.445	100,0	-	11.945
Pensioni assistenziali	4.328.137	100,0	-	20.463.588	100,0	-	4.728
Inps: pensioni agli ultrasessantacinquenni	803.032	18,6	-	4.017.498	19,6	-	5.003
Inps: pensioni agli invalidi civili, ai non vedenti civili e ai non udenti civili (a)	3.202.217	74,0	-	14.931.352	73,0	-	4.663
Ministero dell'economia e delle finanze: pensioni di guerra	322.888	7,5	-	1.514.738	7,4	-	4.691
TOTALE	23.835.812	-	-	253.480.033	-	-	10.634

Fonte: Archivio statistico dei trattamenti pensionistici (R)

(a) I dati includono le prestazioni erogate dalla Regione Valle d'Aosta e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto concerne le caratteristiche degli istituti pensionistici vigenti in Italia nel periodo 2008-2011, si rinvia al precedente rapporto non essendo intervenute modifiche.

Occorre, però, segnalare che a partire dal 1° gennaio 2012 il sistema pensionistico italiano è stato oggetto di riforma. L'art. 24 del Decreto legge 201/2011 (c.d. *Decreto "Salva Italia"*), varato dal Governo il 6 dicembre 2011 e convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, hanno posto le basi per una riforma complessiva del sistema previdenziale nazionale. Successivamente, con la definitiva approvazione della legge n. 14 del 24 febbraio 2012, che ha convertito il Decreto Legge 216 del 29 dicembre 2011 (c.d. *Decreto Mille proroghe*), sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni al citato art. 24 del Decreto "Salva Italia".

In particolare, fra gli elementi maggiormente innovativi rispetto al sistema precedente figurano:

- l'introduzione per tutti del metodo contributivo pro-rata come criterio di calcolo delle pensioni;
- la previsione di un percorso predefinito di convergenza delle regole previste per uomini e donne;
- l'eliminazione delle posizioni di privilegio;
- la presenza di clausole derogative soltanto per le fasce più deboli;
- la flessibilità nell'età del pensionamento che consente al lavoratore maggiori possibilità di scelta nell'anticipare o posticipare il ritiro;
- la semplificazione e la trasparenza dei meccanismi di funzionamento del sistema, con l'abolizione delle finestre e di altri dispositivi che non rientrino esplicitamente nel metodo contributivo.

In considerazione del fatto che le nuove disposizioni sono entrate in vigore nel 2012, e quindi, al di fuori del periodo di riferimento per il presente rapporto, e stante l'esiguità del periodo interessato dalla riforma, al momento non si è ancora in grado di valutarne l'impatto. Tali informazioni potranno essere fornite solo nel prossimo rapporto sull'articolo 11.

L'assegno sociale

Si rinvia al precedente rapporto per l'illustrazione della misura in argomento.

Importi dell'assegno sociale nel periodo dall'1.1.2010 al 30.6.2012

anno 2010: importo mensile € 411,53, importo annuo € 5.349,89

anno 2011: importo mensile € 418,12 , importo annuo € 5.435,56

anno 2012 : importo mensile € 429,00, importo annuo € 5.577,00.

L'importo annuo costituisce anche il limite di reddito per gli anni indicati se il richiedente non è coniugato. Nel caso in cui il richiedente fosse coniugato, i limiti di reddito vengono

calcolati moltiplicando per due tali cifre (es: limite di reddito cumulato con il coniuge per l'anno 2010 - $5.349,89 \times 2 = 10.699,78$).

L'INPS provvede annualmente a verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l'erogazione dell'assegno sociale, in particolare con riferimento ai redditi, al ricovero gratuito in Istituto e alla residenza stabile e continuativa in Italia.

Nel complesso il numero dei *Pensionati d'invalidità e assegni sociali* al 31 dicembre 2010 ammontava a 4.481.216, di cui 2.115.220 maschi e 2.365.946 femmine.

La distribuzione per area geografica è pari al 15,9% nel Nord Ovest, al 19,9% nel Nord Est, al 21% nel Centro, al 28,9% nel Sud e al 13,7% nelle Isole.

Nella distribuzione per età, la classe più numerosa è rappresentata dagli ultraottantenni per il 34,6%.

Il 52,8% dei pensionati d'invalidità e assegni sociali percepisce un importo mensile inferiore a 1.000 euro, il 26,3% un importo mensile compreso tra 1.000 e 1.500 euro, solo l'1,5% percepisce un importo superiore ai 3.000 euro mensili.

§. 4

In ambito internazionale

Le disposizioni internazionali in materia di sicurezza sociale sono contenute negli Accordi e nelle Convenzioni bilaterali e nei Regolamenti Comunitari. Non tutte le Convenzioni stipulate dall'Italia estendono il loro campo di applicazione alle prestazioni familiari o a tutte le categorie di soggetti. In virtù delle Convenzioni, la prestazione familiare spetta dunque sia per i familiari residenti in Italia che per quelli residenti in ciascuno Stato convenzionato.

In particolare, per i cittadini della Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Montenegro trova applicazione la Convenzione italo-jugoslava firmata il 14.11.1947. La stessa convenzione si estende anche ai cittadini della Macedonia, in attesa dello specifico accordo tra Italia e Macedonia in via di ratifica, mentre per la Turchia trova applicazione la Convenzione europea di sicurezza sociale promossa dal Consiglio d'Europa del 14.12.1972 e in vigore dal 12.04.1990.

L'Italia non ha invece stipulato Convenzioni o Accordi in materia di sicurezza sociale con Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldavia, Ucraina e Russia, per cui, per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni familiari ai cittadini di tali Stati, trova applicazione l'art. 2 comma 6-bis del Decreto-legge n.69 del 1988, convertito nella L.153/1988, recante norme in materia previdenziale, che dispone che non fanno parte del nucleo familiare il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di

famiglia. Pertanto la prestazione spetta per il nucleo formato dal cittadino straniero e dai familiari con lui residenti in Italia.

In ambito Comunitario dal 1° Maggio 2010, per i ventisette Stati Membri dell'Unione Europea, sono in vigore i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale, ed in particolare:

- Il **Regolamento CE n. 987/2009** che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento CE n.883/2004.
- il **Regolamento CE n. 988/2009**, che modifica il Regolamento CE n.883/2004.

Dal 1° gennaio 2011, le disposizioni previste dai suddetti Regolamenti si estendono anche ai cittadini dei Paesi terzi in virtù del **Regolamento UE n. 1231/2010**.

Con **Decisione n.76/2011**, adottata il 1° Luglio 2011 dal Comitato misto SEE e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 262 del 6 ottobre 2011, a decorrere dal 1° giugno 2012, i nuovi regolamenti comunitari (regolamento UE n. 883/2004 e regolamento UE n. 987/2009) si applicano anche ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), ai quali, pertanto, si estendono le disposizioni contenute negli stessi, ad eccezione del regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010 relativo ai cittadini degli Stati terzi.

Si segnalano inoltre, a titolo informativo, alcune novità intervenute più recentemente:

Decisione n. 1/2012, adottata il 31 marzo 2012 dal Comitato misto sulla libera circolazione delle persone, istituito ai sensi dell'Accordo tra la CE e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera dall'altro, a decorrere dal 1° aprile 2012, i nuovi regolamenti comunitari (regolamento UE n. 883/2004 e regolamento UE n. 987/2009) si applicano anche alla Svizzera, alla quale, pertanto, si estendono le disposizioni contenute negli stessi, ad eccezione del regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010 relativo ai cittadini degli Stati terzi.

Circolare Inps n. 104 del 06.08.2012: individuazione di nuovi criteri di coordinamento delle norme previste dai Regolamenti Comunitari con la normativa nazionale sugli assegni al nucleo familiare. (Applicazione del criterio della convivenza coordinato con quanto disposto dall'art. 1, punto 3) del regolamento (CE) n. 883/2004, per l'attribuzione del diritto agli assegni al nucleo familiare nel caso di genitori naturali. Coordinamento del criterio della posizione tutelata ai fini dell'erogazione del trattamento di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con l'art. 68, paragrafo 1, lett. b) i) del regolamento (CE) n. 883 del 2004. Applicazione dell'art. 60, paragrafo 1) del regolamento (CE) n. 987/2009 all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell'ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta).